

(N. 1376-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 26 giugno 1956*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 6 dicembre 1956⁷ (V. Stampato n. 2353)*

d'iniziativa dei Senatori RUSSO Salvatore, BANFI, MERLIN Angelina e ROFFI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 DICEMBRE 1956

Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di 7 decimi nelle prove di esame.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nuove norme per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado

Art. 1.

Per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, le Commissioni, al termine delle operazioni di esame, compilano:

- una graduatoria dei vincitori;
- una graduatoria degli ex combattenti e categorie assimilate;
- una graduatoria suppletiva di coloro che, pur essendo nelle condizioni di cui al comma

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di 7 decimi nelle prove di esame

Art. 1.

Nei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi comprese le scuole ed i corsi di avviamento professionale, banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di settanta centesimi, saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che, nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una

seguinte, non rientrano nel numero dei posti messi a concorso.

Per essere inclusi in tali graduatorie i concorrenti devono aver riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ognuna di esse.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione include in ordine di merito tanti concorrenti quanti sono i posti messi a concorso, tenute presenti le riserve in favore degli invalidi previste dalle leggi vigenti.

Nella graduatoria degli ex combattenti vengono inclusi in ordine di merito, e senza limite di posti, agli effetti della nomina in ruolo, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni e modificazioni, che non siano inclusi nella graduatoria dei vincitori.

Nella graduatoria suppletiva sono iscritti in ordine di merito tutti gli altri concorrenti che non siano compresi nella graduatoria dei vincitori nè in quella degli ex combattenti. Essi potranno essere nominati nel solo caso che, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e semprechè gli ex combattenti compresi nella relativa graduatoria possano essere sistemati in altri posti disponibili.

Qualora alcuni dei posti messi a concorso si rendano disponibili dopo il 1° ottobre per la mancata assunzione del servizio da parte di vincitori o per altra causa che si verifichi entro il 31 dicembre, la surrogazione di questi ultimi con i concorrenti compresi nella graduatoria degli ex combattenti ed eventualmente con quelli compresi nella graduatoria suppletiva non potrà essere disposta che dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli iscritti nella graduatoria suppletiva, che non conseguano la nomina nei casi previsti dal precedente comma, non hanno alcun titolo per essere assunti in ruolo.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano anche ai concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953.

votazione complessiva inferiore ai settanta centesimi, abbiano riportato una media di sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Per posti non ricoperti si intendono anche quelli che non siano coperti per rinuncia, decadenza o altra causa.

Art. 2.

Le norme del precedente articolo si applicano anche ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi dei

Art. 3.

Limitatamente ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi dei candidati che nelle prove d'esame hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi e per i posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63, si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

candidati che nelle prove di esame hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi, limitatamente ai posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63.